

## **UTENZE non allacciate alla pubblica fognatura**

L'Autorità d'ambito n. 3 "Torinese" (ATO 3) ha predisposto uno specifico Regolamento per le Utenze ubicate in zone non servite dalla pubblica fognatura.

Il Regolamento, che definisce un **univoco trattamento tariffario**, conforme alla vigente normativa, per le Utenze non servite dalla pubblica fognatura, è stato oggetto di consultazione con le associazioni dei consumatori.

Il Regolamento richiama l'obbligo normativo, da parte delle Utenze non servite dalla pubblica fognatura <sup>(1)</sup>, di dotarsi di un **sistema individuale di raccolta dei reflui** <sup>(2)</sup> e di **provvedere periodicamente** (almeno una volta l'anno <sup>(3)</sup>) a:

1. prelevare i fanghi raccolti nel suddetto sistema individuale;
2. smaltire i fanghi prelevati.

**Le operazioni di prelievo** dei fanghi sono svolte a cura e carico dell'Utente tramite trasportatori privati autorizzati, individuati dall'Utente stesso, e richiedono la compilazione del formulario previsto dalla normativa in materia di rifiuti <sup>(4)</sup>.

**Le operazioni di smaltimento** possono essere eseguite presso un **impianto pubblico di depurazione** di SMAT – Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. o ACEA – ACEA Pinerolese Industriale S.p.A. (Gestori del Servizio Idrico Integrato)<sup>(5)</sup>, o presso un **impianto privato autorizzato** individuato dall'Utente.

Nel caso di smaltimento effettuato presso un impianto del Gestore del Servizio Idrico Integrato, il relativo corrispettivo sarà riscosso dal gestore stesso applicando la **tariffa di depurazione sulle periodiche bollette di consumo** <sup>(6)</sup>.

Nel caso di smaltimento effettuato presso un impianto privato autorizzato individuato dall'Utente, il relativo corrispettivo sarà definito dal titolare dell'impianto stesso e versato secondo le modalità concordate con il trasportatore.

Al fine di consentire la verifica del corretto adempimento di tali prescrizioni, il Regolamento prevede:

1. l'indicazione da parte del trasportatore, sul formulario rifiuti, del **codice identificativo attribuito all'Utente dal Gestore del Servizio Idrico Integrato**, come riportato sulle bollette di consumo;
2. nel caso di smaltimento presso un impianto del Gestore del Servizio Idrico Integrato, l'indicazione sul formulario rifiuti, da parte del trasportatore, della dicitura "Importo corrisposto per il solo spurgo e trasporto";
3. che l'Utente provveda, **entro il mese di gennaio 2006**, a trasmettere al soggetto Gestore del Servizio Idrico Integrato **copia del quarto esemplare del formulario rifiuti** relativo ai fanghi e liquami conferiti nel corso dell'anno 2005 (se non disponibile, semplice comunicazione in carta libera) con l'indicazione dell'impianto prescelto e corredata del Codice Utente.

Sulla base dell'impianto di conferimento prescelto, come risultante dal predetto formulario rifiuti (o dalla comunicazione), il gestore d'ambito provvederà alle **applicazioni tariffarie per l'anno 2006 e per gli anni successivi**, fatte salve eventuali modifiche dell'impianto di conferimento, che devono essere tempestivamente comunicate.

Per gli opportuni riferimenti, sono qui sotto riportati i richiami normativi relativi alle note indicate nel testo ed è allegato un facsimile di formulario rifiuti con le indicazioni da riportare.

Il testo completo del Regolamento è pubblicato sul sito Internet dell'ATO3, [www.ato3torinese.it](http://www.ato3torinese.it), oltre che sui siti dei soggetti Gestori del Servizio Idrico Integrato nell'area Torinese (SMAT S.p.A. – [www.smatorino.it](http://www.smatorino.it) e ACEA Pinerolese Industriale S.p.A. – [www.aceapinerolese.it](http://www.aceapinerolese.it)).

---

<sup>(1)</sup> Si intendono non servite dalla rete fognaria le Utenze poste ad oltre 100 metri dalla rete stessa, a norma dell'art. 8 della Legge Regione Piemonte 26.03.1990 n° 13. I titolari di tali Utenze devono disporre di apposita autorizzazione allo scarico rilasciata dal Sindaco del proprio Comune ai sensi della Legge Regione Piemonte 07.04.2003 n° 6.

<sup>(2)</sup> Art. 27, comma 4, D. Lgs. 11.05.1999 n° 152, come modificato dall'art. 9 del D. Lgs. 18.08.2000 n° 258 e art. 17 Legge Regione Piemonte 26.03.1990 n°13.

<sup>(3)</sup> Delibera Comitato dei Ministri 04.02.1997, allegato 5.

<sup>(4)</sup> Art. 15 D. Lgs. 05.02.1997 n° 22.

<sup>(5)</sup> Art. 36 D. Lgs. 11.05.1999 n° 152, come modificato dall'art. 16 del D. Lgs. 18.08.2000 n° 258.

<sup>(6)</sup> Art. 14 Legge 05.01.1994 n° 36.